

ATTO DI SIGNIFICAZIONE, INTIMAZIONE E

DIFFIDA

COMITATO AMBIENTE CITTA' DI BRESCIA, in persona del
Presidente Sig. Luigi Tosetti, con sede in Brescia,
via S. Zeno, n.139

ASSOCIAZIONE CITTADINI PER IL RICICLAGGIO, in
persona del Coordinatore Sig. Marino Ruzzenenti,
con sede in Brescia, piazzetta Tito Speri n. 3

SIGNIFICANO

- alla Regione Lombardia, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, per la carica
domiciliato presso la sede dell'Ente in Milano, Via
Fabio Filzi n. 22;

- alla Provincia di Brescia, in persona del
Presidente pro tempore, per la carica domiciliato
presso la sede dell'Ente di Brescia, P.zza Paolo
VI° n.16

-al Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro
tempore, per la carica domiciliato presso la casa
comunale, in Brescia, P.zza Loggia, n.1

quanto in appresso:

PREMESSO

a) che gli esponenti "**Comitato Ambiente Città di
Brescia**" rappresentato dal Presidente Sig. Luigi
Tosetti e **Associazione "Cittadini per il**

riciclaggio", rappresentata dal Coordinatore Sig. Marino Ruzzenenti, sono, rispettivamente, ente regolarmente costituito ed associazione non riconosciuta, composti entrambi da cittadini residenti nel territorio del Comune di Brescia ed operanti da anni al fine di tutelare l'integrità di detto territorio e di concorrere con altri soggetti, pubblici e privati, a salvaguardare, in tale ambito, la salute collettiva. In relazione al "Comitato Ambiente Città di Brescia", si precisa che tale ente si é regolarmente costituito in data 6.3.96, come da Atto Costitutivo Notaio Dr. Franco Treccani e nell'ambito della propria attività ha sin qui tentato, conformemente al proprio Statuto e principalmente, di "concorrere alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente urbano nella città di Brescia" (così l'art. 2, scopi statutari), in un territorio già sottoposto a notevoli aggressioni. Perseguendo tale fine, detti enti si sono quindi sin qui attivati nel tentativo di limitare l'impatto del termoutilizzatore gestito in Brescia da ASM SpA, in relazione al quale, ed in specie per l'impugnativa delle delibere regionali n.VI/34138 del 12/1/1998 e n.VI/35861 del 24/4/1998 (entrambe titolate quali "presa d'atto del contenuto degli elaborati tecnici

definitivi e della loro rispondenza a quanto autorizzato con delibera Giunta regionale n.V/40001 del 2/8/1993") essi hanno adito il locale Tribunale amministrativo regionale e, successivamente, proposto appello avverso la sentenza di I° grado, avanti il Consiglio di Stato (giudizio tutt'ora pendente -rubricato al n.R.G.n.811/02- come noto agli enti notificati in quanto parti del medesimo); lo stesso Comune di Brescia ha inoltre inserito entrambi i comitati de quo nella "Consulta per l'ambiente" organismo ufficiale di consultazione e partecipazione dei cittadini previsto, ex Capo III L. 142/90, dall'art. 52 del vigente Statuto del Comune di Brescia, mentre, per quanto riguarda il Comitato Ambiente città di Brescia è stata allo stesso riconosciuta, da parte della competente Provincia di Brescia, l'iscrizione nel Registro delle Associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 3 L.R. 16.9.96 n. 28;

b) che, in base alle informazioni assunte, la A.S.M. Brescia SpA, titolare dell'impianto di smaltimento e termoutilizzazione di R.S.U. sito in Brescia, alla via Malta, sarebbe in procinto di attivare una "terza linea" di termoutilizzazione, dedicata all'incenerimento delle cosiddette biomasse,

peraltro in parte già incenerite nelle attuali due linee, a quanto risulta, senza esplicita autorizzazione;

c) che l'impianto testé menzionato, sebbene previsto nel Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei R.S.U. della Provincia di Brescia, risulta ubicato in una zona già sottoposta ad un forte stress ambientale, attesa la presenza in loco di industrie siderurgiche, della centrale policombustibile nonché di impianti viabilistici di portata assai rilevante, ma soprattutto l'emergenza di un gravissimo inquinamento ambientale e contaminazione umana da PCB e diossine derivante dall'attività dell'industria chimica "Caffaro", con conseguente emanazione delle ordinanze sindacali del febbraio e del maggio 2002 di interdizione all'uso dei suoli ed al consumo degli alimenti;

d) che, a fronte delle summenzionate circostanze, risulta che né, "a monte", l'impianto in questione, né, "a valle", l'apertura della terza linea di incenerimento siano state assistite dall'esperimento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

CONSIDERATO

- che l'impianto in argomento rientra nella categoria di cui all'allegato A lettera i) del DPR 12.04.1996 nel caso in cui non siano riscontrate le condizioni merceologiche dei rifiuti che si vogliono incenerire o quelle tecnologiche previste dal DM 05.02.1998, e che, nel caso in cui siano rispettate tali condizioni, rientra nella categoria di cui all'allegato B, lettera 2a, del D.P.R. 12 aprile 1996 (-recante "atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale");
- che, a norma dell'art. 1, comma 6, del medesimo D.P.R., "per i progetti elencati nell'allegato B che non ricadono in aree naturali protette, l'Autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- che tale previsione risulta attuata, a livello regionale, dal disposto dell'art. 2, comma 1,

lettera d) della L.R. della Lombardia 3 settembre 1999, n. 20;

- che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. in parola, "qualora le opere indicate nell'art. 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale, l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, irroga in ragione della gravità della violazione una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente";
- che la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che "il rapporto tra pianificazione e procedure semplificate è di necessaria complementarietà: in assenza della pianificazione regionale e provinciale, ovvero in alternativa dell'accordo di programma di cui al

citato art. 22, comma 11, del D.Lgvo 5 febbraio 1997, n. 22, non è consentito osservare la procedura semplificata ai sensi dell'art. 31, comma 6 e 33 per l'approvazione di un impianto di produzione di energia a partire da combustibile derivante da rifiuti; per gli stessi motivi, detto impianto deve essere sottoposto a V.I.A. in quanto, non essendo stati assolti gli oneri pianificatori di cui agli artt. 22 e seguenti del decreto Ronchi, non è praticabile il meccanismo procedimentale semplificato che è presupposto per l'esenzione da V.I.A. in base alla lettera 1) dell'allegato A al D.P.R. 12 aprile 1996 nella versione modificata dall'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 3 settembre 1999" (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. VI, n. 5411/2001);

- che quanto esposto assume ancor più rilevanza, tenendo conto che il combustibile in questione, seppur erroneamente denominato biomasse, sulla scorta di quanto già sperimentato nelle attuali 2 linee, consiste essenzialmente in *pulper* di cartiera, cioè rifiuti speciali contaminati da metalli pesanti e soprattutto da un alto tenore di cloro (circa il 2%) destinato tra l'altro a produrre PCB e diossine, e che per questo è stato

escluso dal recente DPCM, 8.03.2002 dall'elenco delle biomasse da bruciare in impianti industriali senza limitazioni;

- che l'impianto in questione, benché formalmente inserito nel predetto Piano provinciale, risulta tuttavia operante sulla scorta di criteri di quantificazione delle "cosiddette biomasse", in realtà rifiuti speciali, da sottoporre a combustione sostanzialmente difformi da quelli previsti in sede pianificatoria, laddove sia le attuali due linee che l'eventuale implementazione della terza erano ipotizzate dal Piano provinciale rifiuti esclusivamente per l'incenerimento di RSU e assimilabili in quantità massima di 266.000 tonnellate/anno, e che tale circostanza impone ex se di procedere ad una specifica V.I.A. in relazione a tale nuovo (e diverso) assetto, il che -nella specie- non è affatto avvenuto;

TENUTO CONTO

- dell'art. 3, comma 4, della L.R. della Lombardia 7 giugno 1980, n. 94, giusta il quale "le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non recare danni alla collettività ed all'ambiente, evitando

in particolare rischi o danni per la salute e la sicurezza dell'uomo, nonché per le acque, il suolo, l'aria, la flora e la fauna, la natura ed il paesaggio";

- dell'art. 31 , comma 3 , del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, giusto il quale le "procedure semplificate" "devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti e i procedimenti e metodi di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente";

- delle caratteristiche dell'impianto di Brescia dotato di un sistema di trattamento dei fumi ampiamente perfettibile, rispetto ad altre tecnologie, esistenti già al tempo della progettazione dell'impianto, più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente , caratteristiche quindi non rispondenti ai criteri dettati dal D.lgs 4 agosto 1999, n. 372 (recepimento Direttiva europea 96/61/CE "IPPC") che impone l'uso delle Migliori Tecniche Disponibili -BAT-(quali il sistema di trattamento dei fumi ad umido e catalitico (SCR) per gli NO_x, in grado di offrire una resa notevolmente superiore per ogni tipo di inquinante, in particolare per PCB e diossine, ma anche per i composti dell'azoto e per l'acido

cloridrico, che quasi costantemente supera i 10 mg/Nmc, cioè il limite previsto dalla Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, laddove trovasi affermato, tra l'altro che:"Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune");

- della circostanza per cui l'attivazione della linea in argomento da un lato, e, dall'altro lato, le concrete modalità operative dell'impianto in parola sono suscettibili di apportare un grave nocumento all'equilibrio ambientale circostante, per tacere dei gravissimi rischi per la salute dei cittadini, derivanti dall'implementazione delle quantità eventualmente assentite;

ciò premesso e considerato,

INTIMANO

alle Amministrazioni in indirizzo di avviare il procedimento di verifica delle circostanze sopra indicate, adottando tutti i provvedimenti, anche sanzionatori, rientranti nelle rispettive competenze, ed ordinando medio tempore la sospensione cautelare dell'attività dell'impianto in argomento, dandone comunicazione agli esponenti Comitati in qualità di controinteressati, e contestualmente

DIFFIDANO

le medesime Amministrazioni dal consentire la prosecuzione della predetta attività (per quanto attiene alle due linee già in funzione) nonché dal rilasciare ulteriori provvedimenti di assenso ad ampliamenti dell'attività (comunque realizzati) in qualunque modo denominati, in quanto irrimediabilmente pregiudizievoli dei valori sottesi alla disciplina della V.I.A.

In difetto, gli esponenti Comitati formulano sin d'ora ogni più ampia riserva in ordine alla valutazione della ricorrenza di eventuali responsabilità, anche di natura personale ex art. 28 Cost., salva in ogni caso la considerazione di eventuali responsabilità personali di carattere

penale, contabile ed amministrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso gli esponenti Comitati chiedono di essere inseriti , come portatori di interessi qualificati, nel procedimento amministrativo ex legge 241/90 e lex L. 16 marzo 2001, n.108 (ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998)

Brescia, 13 settembre 2002

COM. AMBIENTE CITTA' DI BRESCIA

Sig. Luigi Tosetti

ASSOC. CITTADINI PER IL RICICLAGGIO

Sig. Marino Ruzzenenti

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello Brescia, richiesto come in atti, ho notificato il retroesteso atto di significazione, intimazione e diffida:

- quanto alla Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Milano, alla via Fabio Filzi n. 22, ivi inviandone copia conforme all 'originale a mezzo servizio postale, ai sensi di legge,

- quanto alla Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Brescia, P.zza paolo VI°, n.16, e ciò ho fatto ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

- quanto al Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente , p.zza della Loggia n.1, e ciò ho fatto ivi recandomi e consegnandone copia a mani di